

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER RICERCA E FORMAZIONE

POST LAUREA SULL'AGRICOLTURA SOCIALE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1 – 06123, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Franco MORICONI, nato a Perugia il 16 febbraio 1949, (C.F. 00448820548);

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, con sede in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Alessandro RUGGIERI, nato a Roma il 1 giugno 1963, (C.F. 80029030568);

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43 – 56126, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, nato a Gallarate (Varese) l'8 novembre 1959, (C.F. 80003670504);

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO, con sede in Benevento, Piazza Guerrazzi, 1 – 82100, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Filippo de Rossi, nato a Napoli l'11 luglio 1955, (C.F. 01114010620),

PREMESSO CHE

- le Università sono il Centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;

- la Legge n. 341 del 19.11.1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, prevede all'art. 8 "Collaborazioni esterne" che per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la possibilità di prevedere la stipula di apposite convenzioni;

- il D. M. n. 509 del 3.11.1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", così come modificato dal D.M. n. 270/2004, prevede che le Università possono attivare Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione e Corsi di Formazione Permanente e Continua (da qui in avanti Corsi post-laurea);

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia emanato con D. R. n. 889 del 28/05/2012 - pubblicato nella G.U. del 21/06/2012 - supplemento ordinario n. 165 ed il Regolamento dei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento emanato con D. R. n. 66 del

26.01.2015, prevedono la stipula di convenzioni per le finalità di cui sopra;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27/02/2012 – pubblicato sulla G.U. del 6/03/2012 – supplemento ordinario n. 55 ed il Regolamento sui Master Universitari emanato con D.R. n. 18915 del 27/11/2007, prevedono la stipula di convenzioni per le finalità di cui sopra;

- lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 480 del 08/06/2012, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2012 e modificato con D.R. n. 726/16 del 08.09.2016 , modifica pubblicata sulla G.U. n. 216 del 15.09.2016, ed il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi Master prevedono la stipula di convenzioni per le finalità di cui sopra;

- lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, come modificato con Decreto Rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 dicembre 2016, n. 295 ed il Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master Universitario di primo e secondo livello prevedono la stipula di convenzioni per le finalità di cui sopra;

- i fini primari dell'Università sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della società;

- l'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello internazionale;

- l'Università garantisce la libertà e l'autonomia dei singoli docenti e ricercatori nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di ricerca e di formazione, assicurando l'indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito, l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di libertà e dignità dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio;

- l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi della Tuscia e l'Università degli Studi del Sannio intendono avviare un'attività di collaborazione per la realizzazione di attività di Ricerca e di Corsi post-laurea congiunti in tema di Agricoltura Sociale e aspetti a questa collegati, stante il comune interesse in materia di ricerca e di promozione di Corsi post-laurea e stante che tale interazione culturale e operativa potrà comportare il reciproco raggiungimento di

obiettivi significativi sul piano della ricerca e dell'alta formazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

SCOPI

L'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi della Tuscia e l'Università degli Studi del Sannio stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica, nonché per avviare un'attività di collaborazione per la realizzazione di Corsi post-laurea, le cui tematiche risultino di reciproco interesse. Tali soggetti realizzeranno dei Corsi post-laurea in qualità di Università compartecipanti e convenzionate al termine dei quali sarà rilasciato un titolo congiunto.

Art. 3

IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti si impegnano a collaborare per attuare sul tema di reciproco interesse dell'Agricoltura Sociale e aspetti a questa collegati:

- progetti di ricerca comuni e Corsi post-laurea;

- scambio di docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti, e laureati funzionali allo sviluppo di attività di ricerca e di Corsi post-laurea;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici.

Art. 4

PROGRAMMI OPERATIVI DI COLLABORAZIONE

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle quattro Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, eventualmente attribuiti alle quattro Istituzioni.

Art. 5

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Le parti contraenti individuano quali responsabili scientifici del presente accordo, con funzioni di programmazione annuale delle attività e monitoraggio dei singoli accordi attuativi:

- per l'Università degli Studi di Perugia la Prof.ssa
Biancamaria Torquati

- per l'Università degli Studi di Pisa il Prof. Francesco Paolo
Di Iacovo

- per l'Università degli Studi della Tuscia il Prof. Saverio
Senni

- per l'Università degli Studi del Sannio la Prof.ssa Concetta
Nazzaro.

Art. 6

GRUPPI DI LAVORO

Ogni responsabile scientifico istituisce all'interno del proprio
Ateneo un gruppo di lavoro formato da docenti universitari
che sono interessati a fare ricerca e formazione post-laurea
sul tema dell'Agricoltura Sociale e aspetti a questa collegati.

Art. 7

ACCORDI ATTUATIVI

I programmi di ricerca e di avvio di Corsi post-laurea sul
tema dell'Agricoltura Sociale e aspetti a questa collegati,
prescelti dalle parti, saranno precisati in accordi attuativi di
questo accordo di cooperazione, che per le Università
saranno sottoscritti dai Direttori dei Dipartimenti/Centri
coinvolti, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

a) l'esatta natura della ricerca proposta;

b) l'oggetto e le finalità dei singoli Corsi post-laurea;

c) l'individuazione delle sedi amministrative dei singoli

Corsi post-laurea;

d) l'individuazione di enti e soggetti per progetti specifici

e) il riferimento ai Dipartimenti coinvolti dei singoli Atenei per la gestione delle specifiche attività di ricerca e della formazione post-laurea;

f) il nome dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca nonché dei Corsi post-laurea di ciascuna delle parti e il loro curriculum vitae;

g) la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;

h) la previsione della durata della ricerca nonché dei corsi di post-laurea e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche dei loro Dipartimenti.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Art. 8

PROGRAMMI RELATIVI ALLO SCAMBIO DI PERSONALE

Le Università firmatarie si scambiano docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti e laureati su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi del presente accordo.

Art. 9

DURATA DELL'ACCORDO E RISOLUZIONE

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione, resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione di tutte le parti.

Vi potrà essere risoluzione consensuale dell'accordo qualora le parti valutino che lo svolgimento delle attività non avviene in maniera soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito della cooperazione per la formazione e la ricerca scientifica. Tale decisione dovrà risultare da un apposito verbale congiuntamente sottoscritto.

In ogni caso, l'eventuale cessazione dell'accordo non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca e dei corsi di post-laurea, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle parti.

Art. 10

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Ogni controversia che, ciò nonostante, dovesse insorgere tra le parti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Perugia.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 12

SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di ciascuno dei contraenti, ognuno per la parte di propria competenza, ed è assolta mediante apposizione di contrassegno telematico.

Art. 13

SOTTOSCRIZIONE IN FORMA DIGITALE

Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della L.241/1990, anche per espressa accettazione della clausola relativa al Foro

competente, di cui all'art. 10.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI PERUGIA

DELLA TUSCIA

Magnifico Rettore

Magnifico Rettore

Prof. Franco MORICONI

Prof. Alessandro RUGGIERI

29.6.2018

12.11.2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI PISA

DEL SANNIO

Magnifico Rettore

Magnifico Rettore

Prof. Paolo Maria MANCARELLA

Prof. Filippo de ROSSI

24.4.2019

13.9.2019